



COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA E DI
PARRUCCHIERE MISTO**

Approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 25/09/2002, divenuta esecutiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 28, 30 e 35 della Legge Regionale n. 49/91, come modificati dalle LL.RR. 23/97 e 13/2002.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA E DI PARRUCCHIERE MISTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento e definizioni

Le attività di estetista e di parrucchiere misto, siano esse esercitate in forma d'impresa individuale o in forma di società, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 e dalle disposizioni del presente regolamento.

Nel caso in cui tali attività siano svolte in concomitanza con altre attività e in sedi destinate prevalentemente ad uso diverso, anche a titolo di prestazione gratuita (ad esempio in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e simili, anche a favore dei soci o per promozione di un prodotto), devono sottostare alla normativa di cui al primo comma del presente articolo.

Non costituisce attività soggetta al presente regolamento quella relativa alla lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene e, in ogni caso, quella in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A) della L.R. 12/2002 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A) della L.R. 12/2002.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.

TITOLO II - ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 2 - Autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, esercitata in forma d'impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione è rilasciata con le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 3 - Contenuto dell'autorizzazione

L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e per l'attività in essa indicati.

I soggetti in possesso della qualificazione professionale prescritta per l'esercizio dell'attività autorizzata, nonché i locali nei quali essa è svolta, devono essere indicati nell'autorizzazione comunale.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato.

Ogni variazione dei dati contenuti nell'autorizzazione deve essere tempestivamente comunicata al Comune per eseguire gli opportuni aggiornamenti..

Art. 4 - Requisiti per ottenere il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'apertura di un nuovo esercizio è concessa previo accertamento:

1. dei requisiti igienico - sanitari dei locali dove viene svolta l'attività, nonché la conformità delle attrezzature, degli apparecchi elettromeccanici e degli impianti tecnologici (elettrico, di riscaldamento e di trattamento aria, ecc.) di cui al Capo II e III del Titolo 4° del presente regolamento.
2. del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 della L.R.12/2002 e dall'art. 6 del presente regolamento.
3. della sussistenza della superficie minima dei locali, di cui all'articolo 20 del presente regolamento.
4. dell'insussistenza delle cause ostative previste dalla vigente legislazione antimafia.

Art. 5 - Tipologia delle autorizzazioni

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, può essere rilasciata per una o entrambe le seguenti tipologie:

A) ESTETISTA

B) PARRUCCHIERE MISTO

Le attività disciplinate dal presente regolamento non possono essere esercitate in forma ambulante o di posteggio (a domicilio dei clienti o su aree pubbliche), salvo il caso

in cui esse siano svolte dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa a favore di persone che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche o altri gravi motivi, non siano in grado di accedere ai locali in cui è svolta l'attività in sede fissa.

Non è consentito il rilascio di autorizzazioni con validità stagionale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 30 comma 3 della L.R. 12/2002.

Non è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.

Art. 6 - Requisiti professionali del titolare dell'autorizzazione

Fatta salva l'osservanza delle norme di sicurezza ed igienico – sanitarie dei locali e delle attrezzature ed il preventivo rilascio dell'autorizzazione comunale, l'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto è subordinato al conseguimento della rispettiva qualificazione professionale, secondo quanto disposto dagli articoli 26 e 28 della Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

Per le imprese individuali, il requisito professionale prescritto per l'esercizio dell'attività deve essere posseduto dal titolare, nonché dai collaboratori familiari e dai dipendenti che professionalmente esercitano l'attività.

Per le società artigiane, il requisito professionale deve essere posseduto dai soci, dai collaboratori familiari e dai dipendenti che professionalmente esercitano l'attività.

Le imprese non artigiane, devono indicare la persona in possesso della qualificazione professionale, che deve sussistere anche in capo ai soci, collaboratori familiari o dipendenti che professionalmente eseguono le prestazioni.

Nel caso di attività congiunta di estetista e di parrucchiere misto deve essere indicata la persona responsabile per ogni singola attività, in possesso del requisito professionale prescritto per ciascuna di esse.

Art. 7 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi

L'Ufficio comunale competente, ricevuta la domanda relativa all'apertura di un nuovo esercizio, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

Si considera data di presentazione della domanda quella in cui la domanda risulta completa di tutti i dati e documenti previsti dal presente regolamento.

Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, l'Ufficio comunale invita il richiedente, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda all'Ufficio protocollo, a provvedere alla sua regolarizzazione.

Nel caso di cui al precedente comma 2, il richiedente deve formalizzare la regolarizzazione della domanda entro un periodo non superiore a 30 giorni dall'avvenuta conoscenza legale della richiesta d'integrazione o regolarizzazione; scaduto senza riscontro tale termine, la domanda s'intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'amministrazione comunale, e sarà conseguentemente archiviata.

In attuazione dell'articolo 20 della Legge 241/1990 e dell'art. 27 della L.R. 7/2000, s'intendono accolte le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 60 giorni.

Art. 8 - Ricorsi

Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento, di sospensione o revoca, può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dal notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Art. 9 - Contenuto della domanda di autorizzazione

Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa.

Qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria, questa deve essere presentata dal legale rappresentante della medesima.

La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di estetista o di parrucchiere misto deve contenere:

- a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il Comune di residenza e l'indirizzo, il codice fiscale e la cittadinanza del richiedente;
- b) la denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o Partita I.V.A. dell'impresa per conto della quale il richiedente agisce;
- c) l'indicazione se trattasi d'impresa artigiana, (esercitata in forma individuale o societaria), avente i requisiti di cui al Titolo II della L.R. 12/2002, oppure d'impresa non artigiana;
- d) l'indicazione se l'impresa è già iscritta nell'Albo delle Imprese Artigiane, se trattasi d'impresa artigiana, o nel Registro delle Imprese, se l'impresa è esercitata in forma non artigiana;
- e) la disponibilità dei locali ove s'intende esercitare l'attività, la loro precisa ubicazione;
- f) la/le tipologia/e della/e attività per la/le quale/i si richiede autorizzazione;
- g) l'indicazione dei collaboratori familiari, dipendenti o soci che professionalmente svolgono l'attività;
- h) nel caso d'impresa non artigiana deve essere indicata la persona in possesso della qualificazione professionale;
- i) la sottoscrizione del richiedente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Il richiedente può avvalersi delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, rese anche contestualmente alla domanda presentata per ottenere il rilascio dell'autorizzazione, ovvero, qualora non intenda o non sia in grado di avvalersi di tale facoltà, deve indicare gli elementi indispensabili per l'acquisizione d'ufficio delle informazioni e dei dati necessari.

Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2 del presente regolamento, il richiedente può rendere le seguenti dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà/autocertificazioni:

1. il possesso della qualificazione professionale in capo ai soggetti per i quali essa è prescritta;
2. la disponibilità dei locali;

3. l'insussistenza delle cause ostative previste dalla normativa antimafia;

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione.

- 1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'impresa esercitata in forma societaria, qualora la medesima non sia ancora iscritta nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane;
- 2) la documentazione prescritta dall'articolo 21 del presente regolamento;
- 3) eventuale documentazione comprovante il possesso della qualificazione professionale, non acquisibile d'ufficio da parte del Comune.

Art. 10 - Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata con provvedimento del Responsabile del servizio competente, acquisito il parere preventivo della competente Azienda per i Servizi Sanitari, ed accertato la sussistenza dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione o il provvedimento di diniego devono essere emessi entro 60 giorni dalla data di avvenuto ricevimento della domanda all'Ufficio protocollo del Comune.

Salvo quanto specificatamente stabilito nel presente regolamento, si applicano le norme contenute nel regolamento comunale per disciplina dei procedimenti amministrativi.

Della decisione del Responsabile del servizio è data comunicazione all'interessato mediante forme di trasmissione in grado di dimostrare l'avvenuto ricevimento.

TITOLO III - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ

Art. 11 - Inizio attività

L'attività autorizzata deve iniziare entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza dal diritto dell'esercizio della medesima, fatta salva la facoltà del Comune di concedere proroghe per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi.

In caso di giustificati e comprovati motivi, il Comune può concedere proroghe, per un ulteriore periodo complessivo non superiore a 6 mesi.

Al fine di ottenere le proroghe di cui ai precedenti commi, l'interessato deve presentare al Comune apposita domanda scritta, contenente, nel caso di cui al secondo comma, i motivi per i quali è richiesta; in tale ultimo caso, deve essere allegata la documentazione, non acquisibile d'ufficio da parte del Comune, idonea a provare l'impossibilità ad osservare il termine prescritto per l'inizio attività.

Il richiedente deve far pervenire, inoltre, al Comune, apposita comunicazione scritta contenente:

1. la data d'inizio attività;
2. l'orario che intende adottare;
3. le tariffe professionali praticate.

Art. 12 - Esercizio dell'attività

Le imprese che intendano svolgere le attività disciplinate dal presente regolamento in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'A.I.A. (Albo Imprese Artigiane) ed a trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

Le imprese che intendano svolgere le attività disciplinate dal presente regolamento in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato d'iscrizione nel Registro delle Imprese entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

L'autorizzazione comunale deve essere conservata nel locale ove è svolta l'attività, e deve essere esibita per richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o eccezionalmente presso il domicilio del cliente devono recare con se l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico - sanitaria, nonché di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati e di prevenzione incendi.

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificatamente ed esclusivamente di tipo terapeutico, nonché l'utilizzazione di apparecchi e strumenti a tale specifico scopo.

Art. 13 - Attività miste

L'attività di estetista può essere svolta anche congiuntamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal presente regolamento.

Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art. 10 della L.R. 12/2002 (società artigiana), i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Per l'esercizio congiunto, nella stessa sede, delle attività di estetista e di parrucchiere misto, deve essere rilasciata un'autorizzazione amministrativa per ogni singola attività, purché sussistano i requisiti professionali ed oggettivi prescritti per ciascuna di esse.

I parrucchieri misti, nell'esercizio della propria attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, senza la necessità dell'autorizzazione e della qualificazione per l'esercizio dell'attività di estetista, purché tali prestazioni siano complementari funzionalmente connesse all'esecuzione dell'attività principale.

Art. 14 - Vendita di prodotti cosmetici e diversi

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. 8/1999.

Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino alle norme del presente regolamento e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A (Albo Imprese Artigiane).

Per la vendita di prodotti diversi da quelli indicati al comma precedente, relativi al settore merceologico dei generi non alimentari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. 19 aprile 1999, n. 8, si applicano le disposizioni contenute nella predetta Legge Regionale e nei relativi regolamenti di esecuzione, fatta salva l'osservanza delle norme urbanistico, edilizie e di destinazione d'uso dei locali.

Art. 15 - Attività svolte nel domicilio

Le attività di estetista e di parrucchiere misto possono essere esercitate presso il domicilio dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci partecipanti al lavoro, qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento.

In ogni caso, l'attività deve essere svolta in unità immobiliari funzionalmente separate da quelle adibite a civile abitazione, al fine di consentire i controlli prescritti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 16 - Trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà

Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Il subentrante deve presentare denuncia preventiva d'inizio attività al Comune, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990, entro 90 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

La denuncia deve contenere la dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività e deve essere provato, con idonea documentazione, l'effettivo trasferimento dell'azienda.

Nel caso in cui il subentrante intenda eseguire modifiche sostanziali ai locali e/o alle attrezzature, è tenuto ad osservare il disposto di cui all'articolo 22.

In caso di subingresso nella conduzione di esercizi che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, già esercitano le attività in esso previste, il subentrante è tenuto ad adeguare il locale, le attrezzature, qualora non conformi, alle norme igienico sanitarie contenute nel presente regolamento.

Il mancato adeguamento dei locali entro dodici mesi dalla data dell'avvenuta presentazione della denuncia di subingresso, prorogabile, per richiesta della parte interessata, per un ulteriore periodo non superiore a 6 (sei) mesi, comporta la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

L'avvenuta conclusione dei lavori di adeguamento deve essere prontamente comunicata al Comune, unitamente alla consegna della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 21, al fine di ottenere il parere della competente A.S.S..

Nel caso in cui l'adeguamento alle norme di cui agli artt. 23 e 26 del Titolo IV del presente regolamento non sia possibile, per motivi di natura tecnica, l'interessato dovrà presentare apposita dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato dalla quale risulti:

- l'impossibilità tecnica all'adeguamento;
- l'esatta indicazione delle norme alle quali non risulta possibile adeguarsi;
- l'esatta descrizione delle cause che impediscono l'adeguamento.

Nel caso previsto dal precedente comma, acquisito il parere preventivo della competente A.S.S. relativo alla sussistenza dei requisiti prescritti e la documentazione tecnica richiesta, è consentita l'attività anche in deroga alle disposizioni contenute nei successivi artt. 23 e 26 del Titolo IV, del presente regolamento ed alle prescrizioni del regolamento edilizio in materia di abitabilità ed agibilità dei locali alle quali non sia assolutamente possibile adeguarsi, per motivi di natura tecnica.

Art. 17 - Trasferimento di sede

Il trasferimento dell'attività in altri locali è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, rilasciata previo accertamento dei requisiti di sicurezza ed igienico – sanitari prescritti nel presente regolamento.

Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare specifica domanda scritta, allegando la documentazione prescritta dal successivo articolo 21, relativa ai nuovi locali.

Per cause di forza maggiore, che devono essere precisamente indicate nella domanda e debitamente documentate, il Responsabile del servizio può consentire il trasferimento temporaneo dell'attività in altri locali siti sul territorio comunale, in deroga alle superfici minime prescritte dal successivo articolo 20 e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di sicurezza ed igienico sanitari.

L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma è valida per un periodo non superiore a mesi 12 (dodici), prorogabile inderogabilmente per un ulteriore periodo di 6 (sei) mesi, decorsi i quali, senza che l'interessato abbia trasferito l'attività in altri locali conformi alle norme del presente regolamento, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività s'intende decaduta.

Non sono suscettibili di trasferimento all'esterno delle sedi originarie le attività svolte presso ospedali, caserme, case di cura e, in genere in collettività di natura pubblica.

Art. 18 - Cessazione dell'attività

La cessazione delle attività di estetista e di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al Comune entro novanta giorni.

L'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività deve essere restituita al Comune.

TITOLO IV - NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO - SANITARIE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19 - *Accertamenti igienico sanitari*

L'accertamento dei requisiti igienico - sanitari dei locali e delle attrezzature dei locali destinati allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti a dette attività, è di competenza del settore Igiene Pubblica dell'A.S.S..

Art. 20 - *Superfici minime dei locali*

Ferme restando le indicazioni operative emanate dalla competente A.S.S. e nel regolamento di igiene e sanità, i locali da adibire all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto ed estetista, oltre ad essere provvisti della certificazione di agibilità, devono avere le seguenti superfici minime:

- almeno 5 mq. per ogni posto di lavoro, con un minimo di 15 mq. per il primo posto.

Tali superfici s'intendono calcolate al netto dei servizi igienici, dei locali ad uso deposito e della sala di attesa.

Nel caso di attività congiunte svolte nel medesimo locale, la superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista deve calcolarsi separatamente da quella dei locali destinati rispettivamente, all'attività di vendita dei prodotti cosmetici e all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto.

Art. 21 - *Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione*

Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, deve essere allegata, in triplice copia, la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'immobile è agibile, dichiarando l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia, o l'avvenuta presentazione della denuncia d'inizio attività, se prevista, relative alla costruzione o ristrutturazione dei locali ove sarà svolta l'attività, ovvero comunicazione scritta riportante gli elementi indispensabili per l'acquisizione d'ufficio della predetta documentazione;
- planimetria in scala 1:100 dei locali, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato e sottoscritta dall'interessato, completa di indicazioni della destinazione d'uso dei singoli locali, della superficie di ognuno di essi e della relativa superficie finestrata apribile, nonché della disposizione delle attrezzature;

- relazione tecnica illustrativa dei locali e delle attrezzature, ove siano indicati anche i mezzi di disinfezione che s'intendano adottare;
- relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dell'impianto di ventilazione artificiale, a firma di un tecnico abilitato, nel caso sia previsto, ovvero dichiarazione che tale impianto non è installato;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla Legge 46/90 e succ. mod..

Art. 22 - Modifiche sostanziali delle caratteristiche dei locali e delle attrezzature

Fatta salva l'osservanza delle norme urbanistico - edilizie e di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati, ogni modifica sostanziale dei locali e/o delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, è soggetta a preventivo nulla osta della competente Azienda per i Servizi Sanitari.

Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune la documentazione di cui all'articolo 21, riferita alle modifiche sostanziali che s'intende apportare al locale od alle attrezzature.

L'interessato è tenuto a comunicare al Comune l'avvenuta esecuzione delle modifiche, al fine di procedere ai controlli di competenza dell'A.S.S..

CAPO II - REQUISITI DI SICUREZZA ED IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE MISTO

Art. 23 - Requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali

L'attività di parrucchiere misto deve essere svolta in locali diversi da quelli destinati ad altre attività.

Quando le attività sono svolte in ambiente annesso all'abitazione, i locali devono avere le stesse caratteristiche di seguito indicate e comunque devono essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione da un locale di disimpegno e dotati di accesso indipendente dall'esterno.

I locali dell'attività, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) avere l'altezza dei locali di lavoro pari ad almeno metri 2,50 e dei locali accessori (quali corridoi, disimpegni, servizi igienici) non inferiore a m. 2,40, salvo situazioni particolari normate dalla L.R. n. 44/85 e succ. integrazioni o modifiche. Devono essere strutturalmente ed adeguatamente ventilati ed illuminati con una superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; nel caso in cui non sia possibile il rispetto di tale rapporto sarà consentito derogarvi adottando gli accorgimenti tecnici di volta in volta definiti dall'A.S.S.. Qualora l'esercizio sia situato al piano terra dev'essere garantito, al fine della protezione dall'umidità, un idoneo isolamento del terreno, ottenuto mediante un'idonea soluzione tecnica. Gli esercizi che fanno uso di caschi o similari, in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, devono essere dotati di idonei dispositivi per il ricambio dell'aria;
- b) nei mesi freddi deve essere garantita una temperatura interna compresa tra i 18 e 20° C.;

- c) il pavimento e le pareti fino ad almeno m. 2 di altezza devono essere rivestiti in materiale liscio, resistente, lavabile e disinfettabile;
- d) il locale di lavorazione deve essere dotato di lavabi con acqua corrente potabile, calda e fredda, e di arredi di facile pulizia;
- e) l'esercizio dev'essere dotato di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti chiusi, di contenitori con coperchio lavabili e disinfettabili per la biancheria e per i rifiuti;
- f) dev'essere a disposizione esclusiva dell'esercizio, ed all'interno dello stesso, un locale igienico dotato di vaso e lavamani con rubinetteria non manuale, separato dai locali di lavoro per mezzo di un'antilatrina con dispositivo di richiusura automatica della porta e possibilmente dotata di lavabo;
- g) eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto del locale mediante setti divisorii rivestiti in materiale liscio, lavabile e disinfettabile fino all'altezza di m. 2 dal pavimento e dovranno essere dotate di lavapiedi;
- h) i locali dell'esercizio devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e periodicamente disinfettati, secondo le indicazioni dell'A.S.S.;
- i) gli impianti tecnologici devono rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti normative;
- l) qualunque variazione o modifica nell'utilizzo dei locali dovrà essere comunicata all'A.S.S. - Nucleo Igiene Urbana e Ambientale.

In presenza di lavoratori dipendenti i locali dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs.vo 626/94 e succ. int. e mod..

Art. 24 - Conduzione igienica dell'attività

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) i rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al D.Lgs. 22/97 e sue successive integrazioni e modifiche;
- b) i prodotti impiegati per il trattamento del capello, dell'epidermide, delle unghie dovranno essere conformi a quanto disposto dalla Legge 713/86. Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 18/06/1976 e successive modifiche. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche;
- c) i procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell'ambiente;
- d) durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- e) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, e indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia;

- f) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- g) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- h) onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto, al termine di ogni applicazione, le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (a 170°C. per 2 ore);
- i) in alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvati dal Dipartimento di Prevenzione A.S.S.;
- j) tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio al 10% (varechina) diluito 1:20 (cioè mezzo litro di varechina per ogni 10 litri di acqua);
- k) nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di effettuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;
- l) è vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia d'igiene;
- m) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolico al 50% o con altri preparati disinfettanti;
- n) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. È proibito l'uso di piumini o di preparati essiccatori (allume, ecc.);
- o) coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarvisi forniti di valigia contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate.

Art. 25 - Requisiti igienici delle attrezzature

Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- A. gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini devono essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona;
- B. le attrezzature e le apparecchiature dell'esercizio devono essere tenuti costantemente e scrupolosamente puliti. Gli oggetti taglienti, sempre accuratamente puliti, prima dell'uso devono essere disinfettati o sterilizzati con procedure ritenute idonee dalla competente A.S.S.;
- C. eventuali spazzole per capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;
- D. i sedili da parrucchiere devono essere forniti di poggiacapo con carta o telo da cambiarsi per ogni persona;
- E. i prodotti cosmetici impiegati devono essere conformi alle vigenti normative;
- F. è vietato l'uso del piumino per cospargere la cipria o il talco sulla pelle, a tal fine si devono usare polverizzatori o batuffoli di cotone da eliminare dopo l'uso;

- G. durante l'eventuale applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che vengano accese fiamme;
- H. qualora durante l'esercizio dell'attività si sospetti la presenza di affezioni cutanee o degli annessi è necessario indirizzare il cliente alle competenti strutture sanitarie;
- I. durante l'esercizio dell'attività tutti gli operatori devono attenersi alle norme indicate dal produttore per la manipolazione dei prodotti utilizzati;
- L. per il trattamento di piccole ferite o lesioni della cute devono essere utilizzati esclusivamente prodotti registrati dal Ministero della Salute in applicazioni monouso;
- M. durante l'attività il personale deve costantemente osservare le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, ed indossare una sopravveste chiara in stato di perfetta pulizia;
- N. tutte le apparecchiature elettromeccaniche devono essere conformi alla vigente normativa munite di dichiarazione di conformità e mantenute costantemente in perfetto stato di manutenzione.

CAPO III - REQUISITI DI SICUREZZA ED IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA

Art. 26 - Requisiti di sicurezza ed igienico - sanitari dei locali

L'attività di estetista deve essere svolta in locali diversi da quelli destinati ad altre attività.

Quando le attività sono svolte in ambiente annesso all'abitazione, i locali devono avere le stesse caratteristiche di seguito indicate e comunque devono essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione da un locale di disimpegno e dotati di accesso indipendente dall'esterno.

I locali dell'attività, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) avere l'altezza dei locali di lavoro pari ad almeno metri 2,50 e dei locali accessori (quali corridoi, disimpegni, servizi igienici) non inferiore a m. 2,40, salvo situazioni particolari normate dalla L.R. n. 44/85 e succ. integrazioni o modifiche. Devono essere strutturalmente ed adeguatamente ventilati ed illuminati con una superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; nel caso in cui non sia possibile il rispetto di tale rapporto sarà consentito derogarvi adottando gli accorgimenti tecnici di volta in volta definiti dall'A.S.S.. Qualora l'esercizio sia situato al piano terra dev'essere garantito, al fine della protezione dall'umidità, un idoneo isolamento del terreno, ottenuto mediante un'idonea soluzione tecnica. Gli esercizi che fanno uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'allegato "A" della L.R. 12/02/2002, in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, devono essere dotati di idonei dispositivi per il ricambio dell'aria;
- b) nei mesi freddi deve essere garantita una temperatura interna compresa tra i 18 e 20° C.;
- c) il pavimento e le pareti fino ad almeno m. 2 di altezza devono essere rivestiti in materiale liscio, resistente, lavabile e disinfettabile;
- d) il locale di lavorazione deve essere dotato di lavabi con acqua corrente potabile, calda e fredda, e di arredi di facile pulizia;

- e) l'esercizio dev'essere dotato di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti chiusi, di contenitori con coperchio lavabili e disinfettabili per la biancheria e per i rifiuti;
- f) dev'essere a disposizione esclusiva dell'esercizio, ed all'interno dello stesso, un locale igienico dotato di vaso e lavamani con rubinetteria non manuale, separato dai locali di lavoro per mezzo di un'antilatrina con dispositivo di richiusura automatica della porta e possibilmente dotata di lavabo;
- g) eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto del locale mediante setti divisorii rivestiti in materiale liscio, lavabile e disinfettabile fino all'altezza di m. 2 dal pavimento e dovranno essere dotate di lavapiedi;
- h) i locali dell'esercizio devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e periodicamente disinfettati, secondo le indicazioni dell'A.S.S.;
- i) gli impianti tecnologici devono rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti normative;
- l) qualunque variazione o modifica nell'utilizzo dei locali dovrà essere comunicata all'A.S.S. - Nucleo Igiene Urbana e Ambientale.

In presenza di lavoratori dipendenti i locali dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs.vo 626/94 e succ. int. e mod..

Art. 27 - Condizione igienica dell'attività

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) i rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al D.Lgs. 22/97 e sue successive integrazioni e modifiche;
- b) i preparati di uso cosmetico non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 18/06/1976 e successive modifiche ed integrazioni; il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche;
- c) i procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti areazioni dell'ambiente;
- d) durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- e) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, e indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia;
- f) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- g) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;

- h) onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto, al termine di ogni applicazione, le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (a 170°C. per 2 ore);
- i) in alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvati dal Dipartimento di Prevenzione A.S.S.;
- j) tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio al 10% (varechina) diluito 1:20 (cioè mezzo litro di varechina per ogni 10 litri di acqua);
- k) nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di effettuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;
- l) coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate.

Art. 28 - Requisiti igienici delle attrezzature

Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- A. gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini devono essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona;
- B. le attrezzature e le apparecchiature dell'esercizio devono essere tenuti costantemente e scrupolosamente puliti. Gli oggetti taglienti, sempre accuratamente puliti, prima dell'uso devono essere disinfettati o sterilizzati con procedure ritenute idonee dalla competente A.S.S.;
- C. nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare dev'essere previamente lavata e disinfettata;
- D. i prodotti cosmetici impiegati devono essere conformi alle vigenti normative;
- E. è vietato l'uso del piumino per cospargere la cipria o il talco sulla pelle, a tal fine si devono usare polverizzatori o batuffoli di cotone da eliminare dopo l'uso;
- F. qualora, durante procedimenti tecnici di lavorazione, vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste o nocive, è necessaria un'areazione immediata dell'ambiente;
- G. durante l'eventuale applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che vengano accese fiamme;
- H. qualora durante l'esercizio dell'attività si sospetti la presenza di affezioni cutanee o degli annessi è necessario indirizzare il cliente alle competenti strutture sanitarie;
- I. durante l'esercizio dell'attività tutti gli operatori devono attenersi alle norme indicate dal produttore per la manipolazione dei prodotti utilizzati;
- L. per il trattamento di piccole ferite o lesioni della cute devono essere utilizzati esclusivamente prodotti registrati dal Ministero della Salute in applicazioni monouso;
- M. durante l'attività il personale deve costantemente osservare le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, ed indossare una sopravveste chiara in stato di perfetta pulizia;

N. tutte le apparecchiature elettromeccaniche devono essere conformi alla vigente normativa munite di dichiarazione di conformità e mantenute costantemente in perfetto stato di manutenzione.

TITOLO V - ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

Art. 29 - Osservanza delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie

L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato all'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico – sanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell'A.S.S. competente.

Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune, prima di iniziare l'attività, apposita comunicazione scritta, allegando ad essa la documentazione di cui all'art. 21 del presente regolamento, contenente i seguenti dati:

- a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il Comune di residenza e l'indirizzo, il codice fiscale e la cittadinanza di colui che assume la responsabilità dell'esercizio dell'attività;
- b) la denominazione, la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e/o Partita I.V.A. dell'impresa per conto della quale il richiedente agisce;
- c) l'oggetto dell'attività e se la stessa è temporanea o permanente;
- d) la disponibilità dei locali ove si intende esercitare l'attività nonché la loro precisa ubicazione;
- e) l'indicazione del numero e delle generalità complete delle persone che eseguono le prestazioni.

Ottenuto il nulla osta della competente A.S.S., l'interessato deve comunicare al Comune la data d'inizio dell'attività, la sua durata, se questa è temporanea, nonché l'orario che s'intende adottare.

TITOLO VI - ORARI E TARIFFE

Art. 30 - Orari e sospensione dell'attività

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con apposita ordinanza comunale, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario, preventivamente comunicato al Comune, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

Alla fine dell'orario di lavoro è concessa la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di un'ora, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso; nell'eventualità della chiusura meridiana è concessa solamente l'ultimazione, a porte chiuse, dei servizi in svolgimento, per il tempo massimo di mezz'ora.

L'interessato può sospendere l'attività per un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi consecutivi senza obbligo di comunicazione al Comune.

Nel computo del termine di cui al precedente comma non si tiene conto delle giornate in cui l'esercizio è chiuso al pubblico.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello indicato al precedente comma 4, e fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi consecutivi, è soggetta a preventiva comunicazione scritta al Comune.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello indicato al precedente comma 6, e fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi, è soggetta ad autorizzazione del Comune, qualora sussistano cause di forza maggiore od altri giustificati motivi, che impediscano l'esercizio dell'attività, prorogabile, inderogabilmente per ulteriore periodo non superiore complessivamente a mesi 12 (dodici).

Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune specifica domanda scritta, almeno 10 giorni prima dalla data prevista per l'inizio della sospensione, comprovando le cause che giustificano la sospensione medesima.

Il predetto termine non opera qualora la sospensione dell'attività sia determinata da cause contingibili ed urgenti che, di fatto, non ne consentono l'osservanza, e delle quali il richiedente deve dimostrarne la sussistenza; in tal caso, l'interessato può procedere alla sospensione dell'attività senza attendere l'espresso rilascio dell'autorizzazione, fatti a salve eventuali determinazioni contrarie del Comune, che dovranno comunque essere adottate entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della domanda.

La domanda di cui al precedente comma 7 s'intende tacitamente accolta qualora non sia emesso un provvedimento negativo entro 15 (quindici) giorni dalla data della sua registrazione all'Ufficio Protocollo del Comune.

La mancata riattivazione dell'esercizio, allo scadere del termine concesso e non più prorogabile, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non è soggetta ai termini ed alle condizioni di cui al presente articolo, fatto salvo l'onere di presentare al Comune apposita comunicazione scritta contenente la data d'inizio della sospensione, corredata da idonea certificazione medica.

L'interessato è tenuto a comunicare la data della riattivazione dell'esercizio.

Art. 31 - Tariffe

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune le tariffe professionali praticate, che dovranno essere conformi a quelle stabilite dalla Organizzazioni di categoria.

Le tariffe devono essere esposte nel locale ove è svolta l'attività autorizzata, in maniera ben visibile al pubblico.

TITOLO VII - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 32 - Controlli

Gli agenti di Polizia Comunale, della Forza Pubblica e il personale di vigilanza della competente A.S.S., incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 33 - Sanzioni

L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto in assenza dell'autorizzazione comunale comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da € 516,00 a € 1.549,00.

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla legge comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la L.R. 17 gennaio 1984, n. 1.

Art. 34 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia ed ogni altro caso previsto dalla legge e dal presente regolamento, l'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di estetista o parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni di legge e con quelle del presente regolamento.

La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni.

Art. 35 - Abusivismo

Fatta salva ogni altra sanzione prescritta dalla legge o dal presente regolamento, il Comune ordina la cessazione dell'attività quando questa è esercitata senza autorizzazione.

Decorsi 10 giorni dall'intimazione, qualora l'ordine non sia eseguito, il Responsabile del servizio competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Art. 36 - Provvedimenti d'urgenza

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dalla legge o dal regolamento, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene e/o sanità, il Comune può emanare provvedimenti quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità, su segnalazione o conforme parere del settore igiene pubblica della competente A.S.S..

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 - Attuali autorizzazioni

Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto, s'intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'art. 27 della L.R. 12/2002, come disciplinata dal presente regolamento.

Al fine di garantire la tutela della salute della popolazione e degli stessi operatori, i titolari degli esercizi esistenti al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono tenuti ad adeguarsi alle norme in esso contenute almeno per quanto concerne la conduzione igienica dell'attività ed i requisiti igienici delle attrezzature.

I titolari degli esercizi esistenti al momento di entrata in vigore del presente regolamento, sono autorizzati a continuare l'attività di parrucchiere misto e/o estetista, fermo restando il rispetto delle condizioni igienico - sanitarie in base alle quali fu concessa l'autorizzazione.

Gli esercenti l'attività di parrucchiere misto e/o estetista, in esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. 22 aprile 2002 n. 12, che non siano in grado, per motivi tecnici, di adeguare i locali e le superfici alle norme del presente regolamento, possono continuare l'attività già autorizzata a condizione che producano al Comune la documentazione prescritta dall'art. 16 c. 8 del presente regolamento.

Per le eventuali modifiche da apportare alle strutture igienico - sanitarie o per l'esecuzione dei lavori di adeguamento, in dipendenza di prescrizioni del settore di igiene pubblica dell'A.S.S. competente, il Comune assegnerà all'interessato un termine che non potrà superare i 12 mesi, prorogabile, a richiesta di parte, per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.

Il mancato adeguamento dei locali entro i termini di cui al precedente comma, salvo il caso di cui al comma 3 del presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 38 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI..... | 1 |
| Art. 1 - Oggetto del regolamento e definizioni | 1 |
| TITOLO II - ATTI AMMINISTRATIVI | 2 |
| Art. 2 - Autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività..... | 2 |
| Art. 3 - Contenuto dell'autorizzazione | 2 |
| Art. 4 - Requisiti per ottenere il rilascio dell'autorizzazione..... | 2 |
| Art. 5 - Tipologia delle autorizzazioni | 2 |
| Art. 6 - Requisiti professionali del titolare dell'autorizzazione | 3 |
| Art. 7 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi | 3 |
| Art. 8 - Ricorsi | 4 |
| Art. 9 - Contenuto della domanda di autorizzazione..... | 4 |
| Art. 10 - Rilascio dell'autorizzazione..... | 5 |
| TITOLO III - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ..... | 5 |
| Art. 11 - Inizio attività..... | 5 |
| Art. 12 - Esercizio dell'attività..... | 6 |
| Art. 13 - Attività miste | 6 |
| Art. 14 - Vendita di prodotti cosmetici e diversi..... | 7 |
| Art. 15 - Attività svolte nel domicilio | 7 |
| Art. 16 - Trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà..... | 7 |
| Art. 17 - Trasferimento di sede | 8 |
| Art. 18 - Cessazione dell'attività | 8 |
| TITOLO IV - NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO - SANITARIE..... | 9 |
| CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI | 9 |
| Art. 19 - Accertamenti igienico sanitari..... | 9 |
| Art. 20 - Superfici minime dei locali | 9 |
| Art. 21 - Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione..... | 9 |
| Art. 22 - Modifiche sostanziali delle caratteristiche dei locali e delle attrezzature..... | 10 |
| CAPO II - REQUISITI DI SICUREZZA ED IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE MISTO | 10 |
| Art. 23 - Requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali | 10 |
| Art. 24 - Conduzione igienica dell'attività | 11 |
| Art. 25 - Requisiti igienici delle attrezzature | 12 |
| CAPO III - REQUISITI DI SICUREZZA ED IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA | 13 |
| Art. 26 - Requisiti di sicurezza ed igienico - sanitari dei locali | 13 |
| Art. 27 - Conduzione igienica dell'attività..... | 14 |
| Art. 28 - Requisiti igienici delle attrezzature | 15 |

| | |
|---|-----------|
| TITOLO V - ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING..... | 16 |
| Art. 29 - Osservanza delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie..... | 16 |
| TITOLO VI - ORARI E TARIFFE..... | 16 |
| Art. 30 - Orari e sospensione dell'attività..... | 16 |
| Art. 31 - Tariffe..... | 17 |
| TITOLO VII - CONTROLLI E SANZIONI..... | 17 |
| Art. 32 - Controlli..... | 18 |
| Art. 33 - Sanzioni..... | 18 |
| Art. 34 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione..... | 18 |
| Art. 35 - Abusivismo..... | 18 |
| Art. 36 - Provvedimenti d'urgenza..... | 18 |
| TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI..... | 19 |
| Art. 37 - Attuali autorizzazioni..... | 19 |
| Art. 38 - Entrata in vigore del presente regolamento..... | 19 |